

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 76/07/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I ricorsi rubricati ai RGR 319/11, RGR 322/11, RGR 323/11 e RGR 324/11 sono stati riuniti al presente per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

In data 25.01.11, con singoli ricorsi, la ricorrente Sig.ra "Gh. Zu. Gi." ha impugnato presso questa Commissione Tributaria Provinciale gli avvisi di accertamento parziali relativi all'imposta ICI degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, notificati dal Comune di Toscolano Mademo con i quali ha disconosciuto le agevolazioni per l'abitazione principale in presenza di familiari che dimorano in luogo diverso dalla residenza, giusta sentenza nr. 14389110 della Corte di Cassazione.

La ricorrente, nel chiedere la nullità degli atti notificati in mancanza di motivazione e per violazione degli artt. 8 del D.lgs 504/92, 6 e 7 della Legge 212/00 e 3 e 18 della Legge 241/90 e la nullità delle sanzioni per violazione dell'art. 10 della Legge 212/00, osserva:

- che risiede nell'appartamento sin dal 1991, unitamente a due figli ed alla madre anziana che deve accudire;
- che è influente che il marito risieda altrove, tra l'altro per esigenze lavorative, in quanto il rapporto matrimoniale si è di fatto frantumato, anche se non vi è stata alcuna separazione legale o divorzio;
- che gli assunti del Comune non sono provati e non sono stati preceduti da alcuna istruttoria, tra l'altro senza esaminare i documenti in suo possesso e le memorie depositate dalla contribuente.

Il Comune di Toscolano Mademo, costituendosi nel giudizio e nel chiedere di respingere i ricorsi in quanto infondati, controdeduce osservando quanto segue:

- l'art. 8, comma 2, del D.lgs 504/92 prevede espressamente che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente dimora con i suoi familiari ed in presenza del coniuge che risiede in altro Comune le agevolazioni non competono;
- a tale interpretazione è di supporto la recente sentenza di Cassazione nr. 14389/10;
- nella dichiarazione dei redditi del coniuge figura la compilazione del quadro "B" (con il saldo ICI indicato a zero), a dimostrazione che il coniuge ha usufruito delle agevolazioni dell'abitazione principale per una proprietà immobiliare in Varazze;
- la chiara e precisa normativa sul punto non consente di ravvisare l'inapplicabilità delle sanzioni.

La ricorrente deposita successivamente certificati di stato di famiglia e di residenza dei componenti del suo nucleo familiare e, nel contrastare le controdeduzioni del Comune, in particolare sulla non necessità di una separazione o di un divorzio tra coniugi per usufruire delle agevolazioni, se in presenza di una frattura del rapporto familiare, insiste nel chiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza le parti si riportano alle rispettive motivazioni in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente, residente nel Comune di Toscolano Mademo, unitamente ai due figli, ha applicato le agevolazioni ICI "abitazione principale" per l'immobile di proprietà con relativa pertinenza ed il Comune di Toscolano Mademo non ha riconosciuto tale diritto in quanto il coniuge non figura né separato né divorziato ed è residente in un altro Comune

(Varazze), in più quest'ultimo ha usufruito delle stesse agevolazioni ICI per l'altra sua abitazione in Varazze.

La ricorrente sostiene, tra gli altri, che la presenza di una frattura coniugale, anche se non di separazione o di divorzio, non consente la negazione al diritto dell'agevolazione mentre il Comune controdeduce, tra gli altri, che l'agevolazione spetta solo per "l'abitazione principale" che deve intendersi quella della famiglia ove dimora l'intero nucleo familiare, in particolare entrambi i coniugi, anzi, interpretando la sentenza di Cassazione richiamata, presuntivamente di tutti i componenti della famiglia.

L'art. 8, comma 2, ultima frase, del D.lgs 504/92 prevede che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente con nessun altro richiamo ad altre norme.

Sotto l'aspetto prettamente letterale la norma non fa alcun riferimento alla famiglia od al nucleo familiare ma pretende che l'abitazione sia occupata abitualmente anche dai familiari del contribuente.

La ricorrente prova in giudizio che la proprietà immobiliare è per metà sua e per metà del Sig. As. Vi. e che il nucleo familiare è composto da lei e dai suoi due figli (Sig.ri As. Ol. e Ni.) sin dal 12.11.1991.

Non vi è dubbio alcuno che in caso di separazione o di divorzio l'agevolazione ICI per "l'abitazione principale" spetti ad entrambi i coniugi, anche se vivono in luoghi diversi, da soli in assenza di altri familiari oppure obbligatoriamente con gli altri familiari in loro presenza.

La non residenza nelle stesse mura di entrambi i coniugi comporta che tale agevolazione spetti per quell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia e, nel caso in questione, non vi è dubbio alcuno che la ricorrente viveva in Toscolano con i suoi familiari (i due figli), così come confermato dagli stati di famiglia e certificati di residenza prodotti dalla stessa ricorrente e non oggetto di alcuna contestazione da parte del Comune.

Va da sé che in presenza di una famiglia, come si suol dire spaccata per l'assenza di uno dei coniugi, l'agevolazione spetta a colui che abita, risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art. 144 C.C., comma 1).

Nel caso di specie si deve presumere che i coniugi abbiano concordato e fissato la residenza della famiglia in Toscolano sin dal 1991.

È solo il caso di osservare che la sentenza di Cassazione richiamata dal Comune rappresenta una conferma, tanto è vero che precisa "attribuisce solo all'unità immobiliare sita in questo Comune la qualità, voluta dalla norma, di "abitazione principale".

In altre parole tale sentenza non ha riconosciuto l'applicazione dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale al soggetto che si è allontanato dalla famiglia e calata in questo giudizio l'agevolazione ICI per l'abitazione principale spetterebbe alla ricorrente mentre, sulla base degli atti, non spetterebbe al marito, questione che riguarderebbe, pertanto, il Comune di Varazze e non quello di Toscolano Maderno.

Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qual volta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove in luogo diverso dal tetto

coniugale, meglio dall'"abitazione principale", l'altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge per fatti a lui non imputabili.

Concludendo per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; rientra tra questi ultimi anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio; in quest'ultimo caso, il beneficio dell'agevolazione continua a spettare, quota parte, anche al coniuge che abbia trasferito la propria dimora nel caso in cui nell'immobile continuino a dimorarvi i suoi familiari.

Assorbiti gli altri motivi, i ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento e la novità delle questioni impone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.